

STATUTO

TITOLO I – ISTITUZIONE

Art. 1

Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la "FONDAZIONE FORENSE ENRICO DE NICOLA DI TORRE ANNUNZIATA", come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi delle norme del Titolo II del Libro I del codice civile.
2. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale, a termini di legge e secondo le previsioni del presente Statuto.
3. La Fondazione ha sede legale in Torre del Greco in via Tironi n. 5, presso Villa de Nicola.
4. Previo parere vincolante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata (di seguito "COA"), possono essere istituite sedi per funzioni operative e/o di rappresentanza.

TITOLO II - FINALITA' E MEZZI

Art. 2

Finalità



1. La Fondazione non ha finalità lucrative, è apolitica e aconfessionale e persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la crescita della cultura forense e giudiziaria, la formazione e la valorizzazione dell'avvocatura, la divulgazione e la tutela del diritto di difesa;
 - b) promuovere, sviluppare e incentivare attività formative per i praticanti avvocati, integrative della pratica forense, idonee a costituire una base culturale e di esperienza per far sì che essi affrontino con un più alto grado di approfondimento e di consapevolezza la professione di avvocato;
 - c) promuovere attività formative per l'aggiornamento e per la specializzazione nei diversi settori del diritto a favore degli avvocati iscritti all'Ordine Forense di Torre Annunziata;
 - d) promuovere ed organizzare iniziative di approfondimento giuridico e di cultura professionale mediante corsi -anche telematici - di perfezionamento, master, -specializzazione, nonché incontri, convegni, seminari, forum, stage;
 - e) prestare consulenza al COA nelle materie di competenza;
 - f) costituire centri di studio e ricerca;
 - g) curare la pubblicazione ed eventuale commercializzazione di libri, riviste di interesse giuridico e forense, pubblicazioni, giornali, periodici stampati o telematici diffusi su supporto audio o video o digitale, anche attraverso la gestione di banche dati e siti web e quant'altro necessario all'accrescimento e alla diffusione della cultura giuridica;
 - h) costituire biblioteche, istituire borse di studio su temi di interesse giuridico-forense;
 - i) promuovere, finanziare e patrocinare manifestazioni culturali inerenti agli scopi istituzionali;
 - j) compiere ogni attività connessa agli scopi indicati nelle lettere precedenti.

Art. 3

Attività

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano'.

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla normativa di riferimento e, in particolare:
 - a) partecipare a bandi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, purché funzionali alla realizzazione delle iniziative da intraprendere in favore della classe forense;
 - b) svolgere le attività più opportune per la divulgazione degli scopi, dei programmi e delle attività della Fondazione;
 - c) partecipare, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - d) stabilire forme di collaborazione con associazioni, fondazioni, comitati, società o altri enti e, più in generale, con istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro, per creare programmi comuni finalizzati all'ottenimento di economie di gestione, di miglioramento della qualità, di ottimizzazione dei servizi, funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - e) acquisire in proprietà, prendere in locazione o in uso gratuito beni mobili e/o immobili da destinare alla sede legale o alle sedi operative della Fondazione o, più in generale, alle attività dell'Ente;
 - f) accettare donazioni e lasciti;
 - g) porre in essere operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie;
 - h) svolgere ogni altra attività connessa, strumentale, complementare, utile o opportuna al perseguimento dei fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.
2. Le attività di cui alle lettere c), d), e), f) g) sono avviate previo parere vincolante del COA.
3. In ogni sua attività la Fondazione opera secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza, nel rispetto dei vincoli di bilancio e ottimizzando l'impiego delle risorse.
4. L'ordinamento, la gestione, la contabilità, sono disciplinati da regolamenti o altri provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, adottati nel rispetto della disciplina e dei principi applicabili agli enti di diritto privato a partecipazione pubblica.

Art. 4

Patrimonio indisponibile

1. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo iniziale versato dal COA, così come indicato nell'atto costitutivo;
 - b) dai conferimenti da chiunque effettuati;
 - c) dagli accantonamenti a riserva deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) dalle somme di denaro e dai beni mobili e immobili pervenuti da donazioni, eredità o legati destinati a patrimonio indisponibile sulla base di specifiche indicazioni del dante causa.

Art. 5

Patrimonio di gestione

1. Il patrimonio di gestione della Fondazione è costituito:

- a) da tutti i redditi, frutti, proventi delle attività della Fondazione o rendite del relativo patrimonio indisponibile;
- b) dalle liberalità, legati ed eredità da chiunque disposte, espressamente destinate al patrimonio di gestione, ovvero, in mancanza di specifiche indicazioni, che il Consiglio di Amministrazione abbia destinato al patrimonio di gestione;
- c) dagli importi, anche a titolo di quote o contributi, ordinari e straordinari, provenienti dai membri della Fondazione (Fondatore, Partecipanti), secondo le modalità e nella misura stabilita annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del COA;
- d) da ogni altro bene mobile o immobile, acquistato a qualsiasi titolo, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
- e) dagli eventuali avanzi di gestione annuale;
- f) da erogazioni, sovvenzioni ed ogni altro provento derivante dalle attività svolte;
- g) dai fondi, contributi o sovvenzioni dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e/o di altri enti pubblici;
- h) da ogni altra risorsa, provento o bene che provenga a qualsiasi ulteriore titolo alla Fondazione.

2. E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

TITOLO III - FONDATORE E ADERENTI

Art. 6 Socio Fondatore



1. Assume lo status di "socio fondatore" il COA, al quale compete di:

- a) nominare il Presidente della Fondazione;
- b) nominare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- c) nominare l'Organo di revisione della Fondazione e determinarne il compenso;
- d) esprimere parere vincolante sul bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione, nonché su ogni altro atto ove previsto dal presente Statuto;
formulare indirizzi e dettare le linee programmatiche delle attività della Fondazione;
- f) approvare le modifiche statutarie;
- g) determinare il limite massimo del rimborso spese documentate eventualmente spettante al Presidente e/o ai Consiglieri di Amministrazione;

[Handwritten signatures]

h) deliberare, nei casi previsti dal presente Statuto e/o dalla legge, lo scioglimento della Fondazione e il reimpiego del patrimonio, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 7

Soggetti benemeriti

1. Possono essere nominati “aderenti benemeriti”, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le Associazioni, gli Enti pubblici o privati, le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere, le cui donazioni alla Fondazione -anche sotto forma di prestazioni di servizi- siano accettate dal Consiglio stesso, previa valutazione dei fini che perseguono gli Enti pubblici e privati e, comunque, a suo insindacabile giudizio.
2. I benemeriti verseranno una quota annuale o i corrispondenti servizi determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il mancato versamento della quota o dei servizi corrispondenti previsti comporteranno la automatica decadenza dalla posizione di benemerito.
4. I benemeriti potranno proporre alla Fondazione di effettuare studi e ricerche ed elaborare progetti e programmi coerenti con gli scopi statutari.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente della Fondazione;
 - c) il Comitato Scientifico;
 - d) l'organo di revisione.
2. L'assunzione delle cariche di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. e delle ulteriori ipotesi di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
3. Ogni carica, ad eccezione di quella del Revisore dei conti, è a titolo onorifico e non dà diritto ad alcun tipo di emolumento, salvo eventuali rimborsi di spese documentate, nei limiti degli importi stanziati in bilancio e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali dal CCNL di riferimento.

CAPO I- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9



Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dal COA e composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, come di seguito indicati:
 - a) almeno tre scelti tra i componenti del COA;

- b) i restanti scelti anche tra avvocati del Foro di Torre Annunziata particolarmente esperti in materia di formazione, aggiornamento e cultura professionale ovvero tra autorevoli professionalità esperte nelle materie di competenza della Fondazione.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il Consiglio dura in carica un quadriennio e alla scadenza resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
 3. Il Presidente e i Consiglieri scelti tra i componenti del COA cessano dalla carica ove perdano, per qualsiasi causa, la qualità di Consigliere o Presidente del COA e vengono sostituiti. I nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione assumono le funzioni fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica all'atto della nomina.
 4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, con preavviso da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'adunanza, un succinto ordine del giorno da inviare almeno cinque giorni prima, e, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o a richiesta di un terzo dei Consiglieri. Nei casi di urgenza, la convocazione è effettuata con le medesime modalità con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore.
 5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche a distanza, in videoconferenza. In tal caso il Presidente - o, in sua assenza, il Vice Presidente- deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione ed di intervenire nella trattazione degli argomenti.
 6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10
Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:
 - a) attua gli indirizzi programmatici dettati dal COA;
 - b) adotta gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli eventualmente adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
 - c) può formulare proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al socio fondatore;
 - d) delibera relativamente alle domande o proposte di nomina quale "aderente benemerito" alla Fondazione in conformità alle previsioni del presente Statuto;
 - e) entro il quindici dicembre di ogni anno, redige e sottopone al socio fondatore una relazione generale sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo;
 - f) entro il trenta aprile di ogni anno, previa acquisizione del parere vincolante del COA, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e lo trasmette al medesimo COA nei successivi dieci giorni;
 - g) entro il trenta novembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno successivo, previo parere vincolante del COA, e lo trasmette al medesimo COA nei successivi trenta giorni;
 - h) elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente, con il compito di sostituire il Presidente in caso di vacanza, assenza o impedimento di quest'ultimo;



- i) può eleggere al suo interno un Tesoriere, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria della Fondazione, in conformità alle deliberazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione;
- j) approva la pianta organica della Fondazione, previo parere vincolante del COA;
- k) approva i regolamenti interni;
- l) delibera l'assunzione del personale, determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale ed i collaboratori;
- m) delibera l'acquisto, la vendita di beni immobili o mobili rientranti nel patrimonio di gestione della Fondazione, previo parere vincolante del COA;
- n) accetta donazioni ed eredità e richiede sovvenzioni, mutui e contributi, previo parere vincolante del COA;
- o) delibera su ogni materia di interesse della Fondazione;
- p) svolge ogni ulteriore attività prevista dal presente Statuto.

CAPO II- PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Art. 11

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione ed è nominato dal COA secondo quanto previsto dal presente Statuto.
2. Il Presidente della Fondazione:
 - a) ha la rappresentanza legale e processuale dell'ente;
 - b) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) stipula i contratti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) fissa l'ordine del giorno dei lavori e dirige le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) presenta al socio fondatore i bilanci preventivo e consuntivo e riferisce sull'attività svolta nell'anno precedente;
 - f) relaziona al COA su specifiche questioni ovvero sull'andamento della gestione o dell'attività ogni qualvolta ne riceva richiesta;
 - g) in casi di urgenza, provvede in sostituzione del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

CAPO III - COMITATO SCIENTIFICO

Art. 12

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico della Fondazione svolge attività di supporto del Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare la valenza scientifica delle attività culturali della Fondazione. Esso è formato da nove membri, scelti tra avvocati, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche designati inizialmente dal COA.
2. Successivamente alla prima nomina, cinque componenti verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione e quattro componenti dal COA.
3. I componenti del Comitato durano in carica due anni, salvo rinnovo.

4. Al suo interno, il Comitato individua un coordinatore, cui compete la convocazione dell'organo, l'impulso e il coordinamento delle relative attività.
5. Il Comitato si riunisce, di regola, almeno una volta al mese nonché ove ne faccia richiesta il Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comitato:
 - a) esprime indirizzi, avvisi, pareri sui corsi di formazione e di aggiornamento forense, studi, ricerche, progetti e programmi allo stesso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) segnala le tematiche di maggiore interesse scientifico/professionale, al fine della programmazione delle attività della Fondazione.

CAPO IV – REVISORE

Art. 13

Organo di revisione

1. L'Organo di revisione ed il suo supplente sono nominati dal COA tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori dei conti.
2. L'Organo di revisione vigila sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo sui quali fa relazione scritta da presentare al Consiglio di Amministrazione prima del termine per la relativa approvazione.
3. L'Organo di revisione può partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica nella Fondazione.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI

Art. 14

Rinnovo, revoca e sostituzioni degli organi

1. La carica di componente degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente Statuto è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del presente Statuto, gli organi e/o rispettivi singoli componenti possono essere, per giusta causa, revocati e sostituiti dal soggetto che li ha nominati o eletti con le stesse modalità previste per la nomina o per l'elezione.

TITOLO V - BILANCI D'ESERCIZIO

Art. 15

Bilanci

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio di Amministrazione:



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. The signature is cursive and appears to be 'Luigi...'. To its right, there is another smaller, less legible handwritten mark.

- a) entro il trenta novembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno successivo, previo parere vincolante del COA e lo trasmette al medesimo nei successivi trenta giorni;
- b) entro il trenta aprile di ogni anno, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, previa acquisizione del parere vincolante del COA e lo trasmette al medesimo nei successivi dieci giorni.

TITOLO VI - DEVOLUZIONE E NORME FINALI

Art. 16

Durata ed estinzione della Fondazione

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
2. La Fondazione si estingue se lo scopo della stessa diviene impossibile e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.
3. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto al COA, affinché lo impieghi per finalità di formazione, aggiornamento e assistenza dei praticanti e degli avvocati del Foro di Torre Annunziata.

Art. 17

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Io sottoscritto Dott. MARCO MALAFRONTI, Notaio in Carinola(CE), con studio in Corso Umberto I n. 7/11, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna, tramite la mia smart card notarile n. 9005282 rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dell'esibizione del documento originale.